



1515

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

(Provincia di Firenze)

=====

CONVENZIONE TRA AZIENDA SANITARIA N.10 DI FIRENZE
E COMUNE DI SESTO FIORENTINO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN DISTRETTO SOCIO SANITARIO

=====

L'anno duemilaotto il giorno undici del mese di
marzo in Sesto Fiorentino, sono presenti i
Signori: *****

- Sig. Gianni Gianassi, nato a Sesto Fiorentino il
3 ottobre 1959, in qualità di Sindaco del Comune
di Sesto Fiorentino (C.F.: 00420010480),
autorizzato alla firma del presente atto con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
19/04/2007, esecutiva ai sensi di legge, da una
parte; *****

- Dott. Luigi Marroni, nato a Castelnuovo
Berardenga l'11 agosto 1957, in qualità di
Direttore Generale della AZIENDA SANITARIA 10
FIRENZE, con sede in Firenze Piazza Santa Maria
Nuova 1, C.F.: 04612810483, autorizzato alla firma
del presente atto ai sensi del Decreto Presidente
Giunta Regionale Toscana n. 13 del 27/01/2004,
dall'altra. *****

P r e m e s s o :

- che l'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, stanziava la somma di lire 1.500 miliardi nel triennio 1999-2001, prevedendo che:*****

- le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborassero specifici progetti per la realizzazione degli interventi;*****

- per tali progetti il finanziamento dovesse essere assicurato, per non meno del 30% dell'importo finanziario complessivo, da risorse finanziarie diverse da quelle stanziata dalla legge richiamata;*****

- il complesso degli interventi venisse programmato entro i termini e sulla base dei criteri e delle modalità fissati con decreto del Ministro della Sanità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281; *****

- che il Piano Sanitario Regionale 1999-2001 (Parte II Cap. 3) prevedeva la predisposizione del piano di riqualificazione da sottoporre al Consiglio Regionale, da parte della Giunta,



avvalendosi del Coordinamento Metropolitano; ****

- che il Coordinamento Metropolitano, con determinazione n. 7 del 2 febbraio 2000, ha presentato i progetti e la richiesta di finanziamento ex art. 71 citata legge 448, costituenti il piano di riqualificazione dell'assistenza sanitaria nell'area fiorentina; **

- che in data 19 gennaio 2000 veniva sottoscritto tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Scandicci, Comune di Sesto Fiorentino, Provincia di Firenze, Azienda USL 10 di Firenze, Azienda Ospedaliera Careggi, Azienda Ospedaliera Meyer, Università degli Studi di Firenze e ATAF, un protocollo d'intesa con il quale per ciascun Ente interessato sono stati individuati e concordati gli obiettivi prioritari da realizzare tramite il Piano di Riqualificazione;*****

- che il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 126 del 29/02/2000, ha approvato il piano anzidetto da trasmettere, corredato di tutti gli elementi richiesti, al Ministero della Sanità per l'approvazione e il finanziamento degli interventi complessivi di Lire 161.461 milioni;*****



- che il piano approvato con la indicata

deliberazione 126/2000, all'allegato 2 punto B6,
individuava l'intervento di realizzazione di un
presidio polifunzionale con sede distrettuale a
Sesto Fiorentino, nel prosieguo del presente atto
denominato " distretto socio sanitario" sviluppato
in circa 3000 mq, in area acquisita appositamente
dal Comune di Sesto Fiorentino e individuata a
Padule, in località prospiciente il viale Ariosto,
angolo via Tassoni; *****

- che detto piano quantificava il cofinanziamento
del Comune di Sesto Fiorentino in Euro 650.735,70
(Lire 1.260 milioni), destinati in via prioritaria
all'acquisizione dell'area e agli oneri di
progettazione; *****

- che, con Decreto del Ministero della Sanità del
5 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. del
14/09/2001, veniva approvato il Piano
straordinario di riqualificazione dell'assistenza
sanitaria nell'area fiorentina con l'intero
importo di Lire 161.461.000.000 richiesto, a
carico dello Stato; *****

- che in data 11 dicembre 2001 veniva sottoscritto
tra Azienda U.S.L. 10 di Firenze e Comune di Sesto
Fiorentino un protocollo d'intesa per la
definizione dei rapporti e delle azioni degli Enti





sottoscrittori; *****

- che in tale protocollo il Comune di Sesto Fiorentino si impegnava a conferire l'incarico ad un professionista esterno all'organico comunale, per attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento, di nomina dell'Azienda Sanitaria, specificando che gli oneri relativi sarebbero stati detratti dal cofinanziamento di Lire 1.260.000.000; *****

- che sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto in data 11 gennaio 2001, l'Azienda Sanitaria provvedeva all'affidamento del servizio di progettazione integrale e nominava il responsabile unico del procedimento di cui all'art.7 della Legge n. 109/1994; *****

- che la progettazione dell'opera affidata dalla Azienda Sanitaria alla Società R.P.A. S.r.l. di Perugia, evidenziava il sottodimensionamento dell'intervento, inizialmente previsto in mq 3.000 di superficie utile, rispetto alla complessiva allocazione delle funzioni dell'ASL e all'esigenza di rendere disponibile per il Comune di Sesto Fiorentino la superficie di 200 mq prevista dal protocollo d'intesa sopra richiamato e destinata

ai servizi sociali comunali, e che dette esigenze potevano essere soddisfatte con un aumento dell'intervento che portasse ad almeno 3900 mq la superficie utile lorda del fabbricato; *****

- che in data 12 gennaio 2006 veniva sottoscritto tra le parti un nuovo protocollo d'intesa con il quale l'Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze si impegnavano a reperire le ulteriori risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del nuovo distretto nelle dimensioni necessarie; *****

dato atto:

- che con deliberazione del Direttore Generale ASL N. 10 di Firenze n. 601 del 10 agosto 2006 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento e approvato il quadro economico per un importo totale di Euro 6.738.833,00; *****

- che, come risulta da tale atto, il finanziamento aggiuntivo necessario, quantificato in Euro 1.406.415,52, trova copertura nella redistribuzione di quota parte del finanziamento ex art.71 relativo all'intervento non più realizzato, "C2 realizzazione Punto Primo Soccorso Villa Basilewsky, di cui all'allegato 2 alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 126/2000;

- che nel Regolamento Urbanistico approvato dal

Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino con atto n. 12/2006, efficace ai sensi di legge, l'area oggetto dell'intervento risulta individuata con la sigla "AG-sa da realizzare " e sulla stessa in conseguenza e per effetto dell'approvazione del Regolamento, risulta apposto il vincolo espropriativo per la realizzazione di detta previsione; *****

che le parti hanno deciso di addivenire alla sottoscrizione del presente atto al fine di regolare i reciproci rapporti e compiti in funzione della realizzazione dell'intervento; ****



visti

il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la Legge Regionale della Toscana 18 febbraio 2005, n. 30, nonché il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, *****

le parti sopra costituite convengono quanto segue.

Le premesse fanno parte integrante del presente atto. *****

Art. 1: Le parti dichiarano di avere concordato le previsioni di utilizzo dell'immobile oggetto dell'intervento, quali risultano dal progetto definitivo dell'intervento in oggetto già approvato dalla Azienda Sanitaria e dalle tavole



AR03, AR04 e AR05 allegata a detto progetto e agli atti degli uffici comunali. La porzione di immobile riservata al Comune di Sesto Fiorentino ha una superficie di mq 159 e risulta individuata nella tavola AR04 del piano primo dell'edificio. *

Art. 2: Le parti dichiarano che il costo dell'intervento pari a Euro 6.738.833,00 sarà sostenuto per Euro 6.088.097,30 dall'Azienda Sanitaria a valere sui fondi dell'art. 71 della Legge n. 449/98 e per Euro 650.735,70 dal Comune di Sesto Fiorentino che ha allocato detto importo sul competente capitolo di bilancio.*****

Art. 3: Il Comune di Sesto Fiorentino, entro quindici giorni dalla acquisizione del parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale sul progetto definitivo dell'intervento, avvierà la procedura espropriativa di cui agli artt. 16 e seguenti del D.P.R. n. 327/2001, per l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile, dell'area oggetto dell'intervento, rappresentata al N.C.T. del Comune di Sesto Fiorentino nel Foglio di Mappa n. 44 dalle particelle nn. 163, 1182, 1223, 1626, 2135, 2227, 2232 e 2235. *****

Art. 4: Il Comune di Sesto Fiorentino assumendo la



MARCA DA BULLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
€14,62
QUATTORDICI/67
Entrate
00000313 0000055E W0000001
00063286 20/02/2008 10/46:18
0001-00009 6E28031890/4863
IDENTIFICATIVO 01062299893857
D 1 06 229989 385 7



titolarità della procedura espropriativa sarà individuato come unico responsabile della stessa nei confronti dei terzi e della stessa Azienda Sanitaria. Alla spesa per l'acquisizione delle aree il Comune farà fronte utilizzando l'importo di Euro 650.735,70 pari alla quota di cofinanziamento dell'intervento a suo carico e fino a concorrenza dello stesso. Qualora detto importo non risultasse sufficiente, alla maggiore spesa dovrà fare fronte l'Azienda Sanitaria restando inteso che il cofinanziamento del Comune alla realizzazione dell'intervento è a titolo definitivo stabilito in Euro 650.735,70. *****

Art. 5: Le aree una volta acquisite dal Comune di Sesto Fiorentino, saranno cedute gratuitamente in diritto di superficie per la durata di anni 99 (novantanove), alla Azienda Sanitaria sulla quale incomberanno tutti gli oneri inerenti e conseguenti la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile edificando. Alla scadenza dei novantanove anni sarà facoltà del Comune, in luogo della accessione al proprio patrimonio dell'immobile realizzato, convenire il rinnovo della cessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà dell'area. *****

Art. 6: La eventuale quota residua del cofinanziamento, al netto delle spese della procedura espropriativa, una volta divenute definitive, e dell'atto di cessione del diritto di superficie, sarà liquidato dal Comune alla Azienda Sanitaria 10 di Firenze entro 45 giorni dal deposito della documentazione relativa alla agibilità dell'immobile presso il competente ufficio comunale. *****

Qualora si renda necessario al fine di assicurare l'inizio dei lavori, il Comune di Sesto Fiorentino, nelle more della cessione del diritto di superficie, potrà autorizzare l'Azienda e per suo conto la ditta appaltatrice dei lavori, ad immettersi nel possesso delle aree già acquisite al patrimonio del Comune o comunque nella sua disponibilità. *****

Art. 7: L'Azienda Sanitaria si farà carico della realizzazione dell'intervento e dunque provvederà alla definizione della progettazione definitiva ed esecutiva, anche secondo le indicazioni degli uffici comunali competenti, all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori, all'affidamento della direzione degli stessi, ai collaudi, alla presentazione della dichiarazione di agibilità



dell'immobile, alla fornitura degli arredi e delle attrezzature, assumendo a tal proposito ogni responsabilità connessa o conseguente a tali attività, nei confronti dei terzi e dello stesso Comune di Sesto Fiorentino. *****

Art. 8: Ciascuna delle parti contraenti si impegna a svolgere le proprie attività in tempi tali da consentire l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori entro il primo trimestre dell'anno 2008. **


Art. 9: Spetterà alla Azienda Sanitaria rendicontare al Ministero l'utilizzo dei fondi erogati. *****

Art. 10: Le parti prendono atto della rinuncia del Responsabile del procedimento alla nomina di un coadiutore, inizialmente previsto nel protocollo di intesa dell'11 gennaio 2001. *****

Art. 11: Una volta presentata la dichiarazione di agibilità dell'immobile, sarà possibile sottoscrivere il contratto di comodato relativo all'utilizzo della porzione di immobile riservata al Comune di Sesto Fiorentino, come evidenziata nella tavola AR04 allegata al progetto definitivo agli atti del Comune. Nel contratto saranno definiti gli oneri di gestione gravanti sul Comune, che comunque fin d'ora vengono limitati


alla sola manutenzione ordinaria per la porzione concessa in comodato. Detto contratto avrà durata pari alla cessione del diritto di superficie e dunque di anni novantanove, rinnovabile in conformità a quanto pattuito all'art. 5. *****


Art. 12: Il Comune di Sesto Fiorentino dichiara di riservarsi fin d'ora e per il tempo che riterrà opportuno a suo insindacabile giudizio, di destinare la porzione di immobile acquisita in comodato, a sede della "Società della Salute", costituita ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale n. 155/2003, come modificata con atto del Consiglio Regionale n. 80 del 26 luglio 2006. *****



In tal caso la quota parte degli oneri di gestione dell'immobile sarà addebitata dall'Azienda Sanitaria direttamente a detta Società, per tutto il tempo in cui la stessa utilizzerà l'immobile.

Art. 13: L'Azienda Sanitaria accetta quanto sopra e dichiara che per tutto il tempo in cui la Società della Salute utilizzerà la porzione di immobile, il Comune di Sesto Fiorentino resterà estraneo a tutte le questioni di qualsivoglia genere, inerenti e conseguenti a tale utilizzo, che dovessero eventualmente insorgere. *****





Art. 14: IL Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a rendere informati il Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino e il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria 10 di Firenze, con cadenza trimestrale, dell'andamento del procedimento, segnalando eventuali ritardi o difficoltà insorte che dovessero pregiudicare la tempistica accordata e le soluzioni di natura tecnico amministrativa da adottare per il loro superamento. *****

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione il Comune di Sesto Fiorentino e l'Azienda Sanitaria di Firenze, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti individuano un referente tecnico-amministrativo ed un referente sanitario con i quali il responsabile Unico del Procedimento si raccorda per gli aspetti inerenti i rapporti con gli enti coinvolti nel procedimento.*****

Art. 15: Le parti contraenti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro congiunte tra gli uffici interessati. *****

In caso di controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione si procederà da un esame della medesima mediante apposita riunione congiunta tra

Comune e Azienda Sanitaria, esclusa l'operatività di ogni decadenza che dovesse intervenire nel periodo dell'esame congiunto, incrementato di mesi tre. Ove permanga tale controversia le parti restano comunque impegnate nei limiti della normativa vigente ad evitare il ricorso all'autorità giudiziaria, avvalendosi di un collegio arbitrale a norma del codice di procedura civile. *****

Art. 16: La presente convenzione sarà registrata a cura e spese del Comune di Sesto Fiorentino. ****

Letto, approvato e sottoscritto. *****

Gianni Piacenti

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO A FIRENZE 3

il 13 MAR. 2008 al N° 1636 Serie 3

Versati € 168,00

F. De/av



P. U. DIRETTORE
Eduardo Vozzi